



COMUNE DI BOLGARE

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
28	13/05/2026

Settore Polizia Locale

Ufficio Polizia Locale

OGGETTO:	ORDINANZA CHIUSURA AREA CANI E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEL GUADO PER LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE AREA CANI.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE

Vista la comunicazione da parte del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale relativa la necessità di emanare apposita ordinanza di istituzione di divieti vari al fine di consentire alla ditta incaricata di provvedere, in sicurezza e libertà, all'esecuzione dei lavori di ripristino recinzione;

Preso atto che l'incarico dei lavori di cui sopra è stato affidato alla ditta MPK di Marku SRL con sede a Pedrengo in via Piave 32;

Preso atto che per tale intervento l'area Cani all'interno del Parco Brolo non potrà essere usufruita dalla cittadinanza al fine di consentire in sicurezza le operazioni in premessa;

Considerato altresì che anche il parcheggio adiacente all'area cani sito in via del Guado verrà utilizzato dal personale della ditta incaricata ai lavori;

Tenuto conto che per la salvaguardia e la sicurezza delle persone presenti è necessario intervenire con provvedimenti specifici;

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada 30 Aprile 1992 n.285, il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16. dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA



COMUNE DI BOLGARE

Dalle ore 07,00 del giorno lunedì 18 maggio 2026 e fino a fine lavori, la chiusura dell'area cani quindi, l'istituzione del divieto di transito ai pedoni all'interno dell'area soggetta ai lavori del parco Nochetto e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio adiacente, sito in via del Guado al fine di consentire in sicurezza l'intervento della ditta incaricata.

INCARICA

1. Il servizio di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica ad effettuare i controlli necessari affinché la presente ordinanza venga osservata.
2. La ditta MPK di Marku srl a provvedere alla posa di avvisi del divieto imposto;

MANDA

La presente ordinanza al Sindaco, al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ed all'operatore economico che svolgerà i lavori

DISPONE

L' inosservanza alla predetta ordinanza, sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art.7 del Codice della Strada (D.to L.Vo 285/92). A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'agt. Sc. Santino Gatto. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Agente di Polizia Locale
Santino Gatto

Atto firmato Digitalmente